

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**  
**E PER LA FORMAZIONE DELL'UFFICIO PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**  
**E DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA**

**Articolo 1**

Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 59, commi 4, 7 e 8 del Decr. Legisl. 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed applicazione delle sanzioni disciplinari nonché le modalità per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina.

**Articolo 2**

**(Sanzioni e procedure disciplinari)**

- 1) Le sanzioni e le procedure disciplinari sono quelle stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto enti locali al quale si fa rinvio formale.
- 2) La sanzione "rimprovero verbale" è applicata senza previa contestazione scritta dal Segretario Coordinatore o dal Responsabile dell'Area cui appartiene il dipendente.
- 3) La sanzione "rimprovero scritto (censura)" è applicata dal dal Responsabile dell'Area o del Reparto cui appartiene il dipendente, creando direttamente le distinte fasi del procedimento disciplinare di competenza dell'Ufficio per i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari.
- 4) Quando la sanzione da applicare, a giudizio del Responsabile dell'Area o del Reparto cui è addetto il dipendente, è più grave del rimprovero verbale o scritto, gli stessi segnalano entro dieci giorni all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente.
- 5) L'Ufficio per i procedimenti disciplinari è individuato con determinazione del Presidente del C.d.A., costituito da n. 3 elementi, anche esterni all'Amministrazione, è designato competente per le contestazioni di addebito ai dipendenti, per l'istruttoria del procedimento disciplinare e per l'irrogazione delle sanzioni superiori al richiamo verbale ed alla censura, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell'art. 59 D. Lgs 29/1993 e success. modifiche ed integrazioni.
- 6) Un dipendente designato dal Segretario Coordinatore svolgerà le funzioni di segretario per la verbalizzazione degli atti procedimentali.
- 7) L'Amministrazione dell'Ente si conforma alle decisioni dell'Ufficio per i provvedimenti disciplinari.
- 8) L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta, trovando, in ogni caso, applicazione analogica l'art. 110 comma 3° del D. L.vo n. 267/2000 **(1)**
- 9) L'incarico conferito è a titolo gratuito. Tuttavia, a ciascun componente spetta la somma forfetaria di € 25,00 a seduta con un massimo di € 300,00 nel corso dell'anno solare quale rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione a ciascuna seduta, da impegnarsi con l'atto di nomina. **(1)**  
**(1) Comma inserito con delibera del C.d.A. n. 18/2007.**

**Articolo 3**

**(Collegio arbitrale)**

- 1) Ai fini della costituzione del Collegio arbitrale, previsto dall'art. 59 – comma 8 – del D. Lgs 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente del C.d.A. entro 30 gg. dal suo insediamento, invita i responsabili sindacali aziendali ad indicare i nominativi di propri rappresentanti tra i quali saranno scelti, in proporzione, i dieci rappresentanti dei dipendenti che dovranno, a loro volta, concorrere alla designazione dei Presidenti come previsto dalla norma

suddetta. Possono essere designati anche soggetti non dipendenti dall'Opera Pia. Non possono essere indicati dipendenti assegnati all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

2) In caso di inottemperanza al termine perentorio di dieci giorni assegnato alle rappresentanze sindacali, il Presidente provvede direttamente estraendo a sorte i dieci rappresentanti dei dipendenti da nominare.

3) Entro lo stesso termine di cui al comma 1), il Presidente del C.d.A. procede a nominare i dieci rappresentanti dell'Amministrazione, scegliendoli tra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere Comunale, per i quali non ricorre alcuna delle condizioni previste al comma 2 del successivo art. 6.

4) La surroga di alcuno dei rappresentanti designati, venuto meno per rinuncia o per altra causa, è effettuata con le modalità di cui ai precedenti commi.

5) Il Presidente del C.d.A. dà atto, con suo provvedimento formale, delle rappresentanze designate come ai precedenti commi 1, 2 e 3 e dei cinque Presidenti indicati dalle rappresentanze suddette. Tale provvedimento legittima la nomina dei singoli collegi arbitrali da effettuarsi con le modalità di cui ai successivi commi.

6) I nominativi compresi nel provvedimento del Presidente del C.d.A. di cui al precedente comma, distinti per rappresentanza, costituiscono l'Albo, valido per quattro anni dalla data del provvedimento medesimo, dal quale sono estratti per ogni procedimento i componenti di ciascun collegio così formato:

- n. 1 esterno all'Amministrazione                      Presidente
- n. 2 rappresentanti dell'Amministrazione      Componenti
- n. 2 rappresentanti dei dipendenti              Componenti

7) L'estrazione deve avvenire in pubblica adunanza preannunciata almeno tre giorni prima con avviso affisso all'Albo dell'Ente e partecipato, nello stesso termine, alle OO.SS.AA.

8) Il risultato dell'estrazione è attestato con provvedimento del Presidente del C.D.A. che nomina formalmente il Collegio entro 24 ore dall'estrazione.

9) Ulteriori estrazioni possono essere effettuate per integrare il Collegio già nominato in caso di impossibilità del suo funzionamento secondo quanto previsto dal 2° comma del successivo art. 4.

10) Un dipendente designato dal Segretario Coordinatore svolgerà le funzioni di segretario per la verbalizzazione degli atti procedurali.

#### **Articolo 4** **(Compiti del Collegio arbitrale)**

1) Il Collegio Arbitrale dell'Ente riceve le impugnazioni del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare e che non si sia avvalso della possibilità di riduzione, col suo consenso, della sanzione, ai sensi dell'art. 59 comma 6° del D. Lgs 03.02.1993, n. 29.

2) Il Collegio arbitrale agisce con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in quanto non è richiesto il collegio perfetto. E' sempre richiesta la presenza del Presidente. Ove quest'ultima presenza risulti impossibile, per rinuncia o per altra causa permanente, il Presidente è surrogato tempestivamente con le modalità di cui al precedente art.3

3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

4) Il Collegio arbitrale emette la sua decisione perentoriamente entro 90 giorni dal deposito dell'impugnazione.

5) L'Amministrazione dell'Ente si conforma alla decisione del Collegio arbitrale.

6) Il procedimento deciso dal Collegio arbitrale è definitivo ed inoppugnabile e non costituisce modo da decretare con atto del giudice.

7) Durante il periodo d'esame dell'impugnazione della sanzione innanzi al Collegio arbitrale la sanzione, ancorchè comminata, resta sospesa.

#### **Articolo 5**

### **(Attività del Collegio arbitrale)**

- 1) Nel caso di impugnazione, gli atti sono trasmessi dall'ufficio del procedimento al Collegio arbitrale per il dibattimento.
- 2) Il segretario del Collegio arbitrale avvisa per iscritto il dipendente che nei dieci giorni successivi ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia, anche tramite il suo difensore.
- 3) Trascorso tale termine il presidente del Collegio stabilisce la data del dibattimento.
- 4) La data della seduta fissata per il dibattimento è comunicata dal segretario del Collegio arbitrale all'ufficio che ha irrogato la sanzione ed al dipendente, con l'avvertenza che quest'ultimo ha facoltà di intervenire personalmente e/o di farsi assistere e difendere da un proprio procuratore ovvero dal rappresentante di un'organizzazione sindacale su delega scritta.
- 5) Il dipendente può far pervenire al Collegio, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

### **Articolo 6 (Presidente del Collegio arbitrale)**

- 1) Il Presidente del Collegio è nominato, con le modalità di cui al precedente art. 3, tra i designati previsti dall'articolo 59 comma 8° del citato D. Lgs 29/1993.
- 2) Al fine di garantire l'indipendenza, prescritta dal predetto articolo, non possono essere nominati Presidenti:
  - a) I Parlamentari regionali e/o nazionali, i consiglieri comunali e provinciali, i componenti degli organi delle AUSL, gli assessori comunali e provinciali.
  - b) Chi esercita qualsiasi attività di lavoro subordinato, nonché qualsiasi attività commerciale che costituisce oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione dell'Ente.
  - c) Chi ha parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori o dipendenti dell'Ente.
  - d) Coloro che ricoprono incarichi direttivi nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla data di designazione.
- 3) Il Presidente si avvale della collaborazione del personale per la gestione delle procedure di competenza del Collegio.

### **Articolo 7 (Funzionamento del Collegio arbitrale)**

- 1) Il Collegio è convocato dal Presidente entro cinque giorni dalla comunicazione, dallo stesso ricevuta, circa l'impugnazione proposta ai sensi del precedente articolo 4. L'avviso di convocazione è notificato, anche a mezzo consegna brevi manu, almeno tre giorni prima della riunione.
- 2) In caso d'urgenza, da motivarsi, nell'avviso suddetto, è sufficiente che la notifica sia effettuata almeno 24 ore prima della riunione.

### **Articolo 8 (Compenso)**

- 1) Ai componenti del Collegio arbitrale ad eccezione dei componenti dipendenti dell'Ente, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, spetta un'indennità forfetaria di € 30,00.

### **Articolo 9**

### **(Dibattimento innanzi al Collegio arbitrale)**

Nella seduta fissata per il dibattimento, il Funzionario che ha irrogato la sanzione espone i fatti ed indica le prove.

Successivamente, il dipendente dell'Ente o il suo difensore espongono le difese ed indicano le prove.

Il Collegio arbitrale può assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo; il periodo durante il quale ha luogo l'attività istruttoria da parte del Collegio – periodo che non può superare i novanta giorni – ha effetto sospensivo, per l'intera sua durata, sul decorso del termine estintivo del procedimento disciplinare.

Qualora, iniziato il dibattimento, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricsuzione, d'astensione o d'impedimento del Presidente o di uno dei membri, il dibattimento deve essere rinnovato; in tal caso il periodo intercorrente fra la prima seduta dell'originario dibattimento e la prima seduta del nuovo non è computato nel decorso del termine estintivo del procedimento disciplinare.

### **Articolo 10**

#### **(Decisione del Collegio arbitrale)**

1) Chiusa la fase dibattimentale e ritirati i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo precedente, il Collegio delibera a maggioranza dei voti ai sensi dell'articolo 4, comma 3°.

2) La decisione del Collegio arbitrale deve essere assunta ai sensi dell'articolo 4 comma 5°, entro novanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione dell'impugnazione da parte degli uffici amministrativi dell'Ente.

3) Copia della decisione, con gli atti del procedimento e copia del verbale del dibattimento, sono trasmesse agli uffici amministrativi ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per la contestuale notifica al dipendente.

### **Articolo 11**

#### **(Disposizioni transitorie)**

1) In fase di prima applicazione le designazioni e le nomine previste dal precedente art. 3 verranno effettuate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2) Per la proroga delle funzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L.R. 28.03.1995, n. 22.

3) Il Collegio che risulta investito di un'impugnazione al momento della sua scadenza, mantiene la competenza se ha già compiuto atti istruttori e se è già trascorso almeno un terzo del termine previsto dall'art. 59, comma 7° del D. Lgs 29/1993 e succ. mod.

4) Dall'entrata in vigore delle clausole di diritto privato contenute nel Contratto Collettivo sottoscritto il 6.7.1995, ai sensi dell'art. 74 comma 3° del richiamato D. Lgs 29/1993, cessano di avere efficacia le disposizioni di diritto pubblico emanate in applicazione dei commi 9° e 10° dell'art. 51 della Legge 08.06.1990, n. 142.

5) Diventano altresì inefficaci e sono disapplicate tutte le norme che in precedenza regolavano la stessa materia disciplinare.